

**Criteri per l'attuazione della legge 1 luglio 1997, n. 206
concernente interventi a favore delle produzioni agricole danneggiate
da organismi nocivi.** (Deliberazione n.1782 del 12 ottobre 1998 -
Pubblicato sul B.U. n.ro 161 del 30.12.1998)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;

Vista la legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge n. 206/1997 che prevede la concessione di contributi per l'estirpazione, il mancato reddito ed il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite dalle infezioni di "Erwinia amylovora" o colpo di fuoco batterico delle rosacee e di "Sharka" o vaiolatura delle drupacee, situate in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei Decreti Ministeriali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996;

Visto il Decreto Ministeriale n. 103.070 in data 30 dicembre 1997 con il quale sono ripartite fra le Regioni interessate le risorse, pari a complessive Lire 10 miliardi, stanziare dalla predetta legge 206/97;

Preso atto che le risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna col decreto ministeriale sopracitato ammontano a Lire 4.766.856.887 e che dette risorse sono state acquisite al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 sul capitolo di parte entrata n. 02817 "Assegnazione dello Stato per l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (L. 1 luglio 1997 n. 206) C.N.I." e stanziare sul capitolo di spesa n. 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (L. 1 luglio 1997 n. 206) Mezzi statali. C.N.I." con propria deliberazione di variazione di bilancio n. 1073 in data 6 luglio 1998, esecutiva;

Considerate:

- l'importanza delle produzioni frutticole nell'economia della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare quelle relative alle coltivazioni di drupacee e di pomacee;
- la gravità e la rapidità con cui "Sharka" ed "Erwinia amylovora" hanno colpito le coltivazioni frutticole regionali;

Preso atto dei rischi fitosanitari a cui sono sottoposte le colture frutticole e ritenuto pertanto indispensabile intervenire tempestivamente per adottare tutte le azioni di prevenzione necessarie a contenere tale rischio, ivi compreso l'obbligo per gli operatori agricoli interessati di provvedere all'estirpazione e alla distruzione delle piante da frutto infette, così come previsto dai sopracitati decreti;

Constatato che l'intero territorio della regione Emilia-Romagna è soggetto alla lotta obbligatoria alla "Sharka" ed all'"Erwinia amylovora", ai sensi dei decreti precedentemente richiamati;

Considerato che, in base a quanto stabilito all'art. 1 della legge n. 206/1997, è data facoltà alle Regioni di concedere contributi fino ad un massimo di Lire:

Età dell'impianto	Lire per pianta	Lire per ettaro
1° anno di impianto	60.000	fino ad un massimo di 18.000.000
2° anno di impianto	75.000	fino ad un massimo di 22.000.000
3° anno di impianto	90.000	fino ad un massimo di 27.000.000
dal 4° anno al 9° anno	95.000	fino ad un massimo di 36.000.000
10° anno di impianto	75.000	fino ad un massimo di 30.000.000
11° anno di impianto	60.000	fino ad un massimo di 24.000.000
dal 12° anno	20.000	fino ad un massimo di 18.000.000
vivai	5.000 per astone	

Preso atto che l'applicazione dei parametri così come definiti dalla legge a fronte degli estirpi imposti alle aziende del territorio emiliano-romagnolo dal Servizio Fitosanitario Regionale determinerebbero un fabbisogno, stimato alla data del 31 marzo 1998, di oltre Lire 13 miliardi;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione del diffondersi delle infezioni qui in esame cui consegirà un aumento delle aziende potenzialmente ammissibili all'aiuto, definire il limite di intervento regionale nel 75% del contributo massimo per quanto riguarda gli impianti in produzione e allevamento e nel 40% per gli astoni in vivaio i massimali previsti dalla legge 206/97, e stabilire criteri di formulazione della graduatoria per la concessione del contributo così ridefinito secondo quanto indicato nell'Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:

- abbiano provveduto all'estirpazione in ottemperanza a quanto disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa, entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante infette, fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di cui ai Reg. CE n. 2200/97 e n. 2467/97 concernenti la concessione di premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso disposto per motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 206/1997, il contributo concedibile così come definito con il presente atto deve essere ridotto all'80% per le aziende per le quali il reimpianto sia vietato per prescrizione fitosanitaria o per adempimento degli obblighi stabiliti dalla precedentemente citata normativa comunitaria;

Preso atto che è attualmente all'esame delle Camere un provvedimento legislativo di rifinanziamento della legge n. 206/97;

Dato atto che l'inadeguatezza dell'assegnazione disposta in favore della Regione Emilia-Romagna rispetto al fabbisogno stimato ha reso necessarie approfondite valutazioni, anche attraverso la consultazione delle Organizzazioni professionali, in ordine alla ridefinizione dei massimali di contributo e alla formulazione di criteri di priorità per l'accesso ai contributi stessi;

Considerato che è ora necessario provvedere con urgenza alla attivazione in Emilia-Romagna dell'intervento previsto dalla legge 206/1997, anche in considerazione dei rilevanti danni prodotti alla situazione economica delle aziende colpite dalle infezioni di che trattasi;

Assunti, quindi i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale, Dr. Ivan Ponti e dal Direttore Generale Agricoltura, Dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della predetta deliberazione n. 2541/95;

Dato atto altresì del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, Dott. Gianni Mantovani, in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dei predetti articoli di legge e deliberazione, nonché secondo quanto disposto con determinazione del Direttore Generale Risorse Finanziarie e Strumentali n. 7350/96;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di porre in attuazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, sulla base di quanto indicato in narrativa, l'intervento contributivo di cui alla Legge 206/1997, per l'estirpazione, il mancato reddito ed il reimpianto di alberi di pomacee e drupacee, riconosciuti contaminati dal Servizio Fitosanitario Regionale rispettivamente dall'infezione di "Erwinia amylovora" e di "Sharka";
- 2) di stabilire che l'intervento verrà attuato in due tranches secondo le modalità ed i criteri indicati nell'Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che i massimali di contributo concedibili sono definiti negli importi indicati al punto 5 dell'Allegato 1), ritenuti congrui in relazione alle finalità contributive perseguite dalla legge e alle attuali effettive disponibilità finanziarie;

- 4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 206/1997, il contributo concedibile così come definito al precedente punto 3) è ridotto all'80% per le aziende per le quali il reimpianto sia vietato per prescrizione fitosanitaria o per adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche-noci;
- 5) di dare atto che le risorse assegnate dal Ministero competente per la realizzazione dell'intervento in oggetto, come meglio descritto in premessa, ammontano a Lire 4.766.856.887 e sono allocate al capitolo di spesa n. 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (L. 1 luglio 1997 n. 206) Mezzi statali. C.N.I." del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 per effetto della deliberazione di G.R. n. 1073 del 6 luglio 1998 di variazione del bilancio;
- 6) di stabilire che la Giunta regionale provvederà, con propri atti, ad approvare la graduatoria delle aziende ammesse al beneficio, distintamente per ciascuna delle due tranches in cui si articola l'intervento, alla concessione dei contributi e all'assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale;
- 7) di stabilire che il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale provvederà con propri atti formali, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/1977 come sostituti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/1994 nonchè della deliberazione di G.R. n. 2541/95, alla liquidazione dei contributi in favore delle aziende beneficiarie e alla emissione delle relative richieste dei titoli di pagamento come segue:
 - per le aziende tenute al reimpianto:
 - un anticipo pari all'80% del contributo concesso ad esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria;
 - il saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale della realizzazione dei reimpianti previsti, entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante infette;
 - per le aziende per le quali il reimpianto sia comunque vietato:
 - in unica soluzione ad esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria;
- 8) di stabilire che nei confronti delle aziende che non hanno

realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale provvederà alla revoca del contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art. 18, terzo comma, della L.R. 15/1997;

9) di stabilire che le risorse eventualmente derivanti dal rifinanziamento della citata Legge 206/97 saranno utilizzate con le seguenti priorità:

- finanziamento delle domande rimaste inevase sulle graduatorie di cui al punto 5 da disporsi con atto del Direttore Generale Agricoltura nei limiti degli importi stabiliti nelle rispettive deliberazioni della Giunta regionale;

- integrazione dei contributi ai beneficiari individuati secondo i criteri stabiliti con il presente atto, da disporsi con atto della Giunta regionale attraverso la ridefinizione dei parametri di cui al precedente punto 3, fermi restando i massimali stabiliti dalla legge 206/97;

10) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio regionale a norma dell'art. 19, secondo comma, lettera i), dello Statuto.

- - -

DISPOSIZIONI, CRITERI, PARAMETRI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE N. 206/1997 "NORME IN FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DANNEGGIATE DA ORGANISMI NOCIVI"

1. Beneficiari

Possono accedere ai contributi previsti dalla Legge 206/1997 i proprietari, ovvero gli affittuari o chi a diverso titolo documentabile abbia condotto l'impresa, nel momento in cui sia stato imposto da parte del Servizio Fitosanitario l'abbattimento di drupacee o rosacee colpite da "Sharka" o "Erwinia amylovora" nei seguenti periodi:

a) Prima tranche:

- abbattimento di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e melo prima del 31 marzo 1998;

b) Seconda tranche:

- abbattimento di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e melo nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 e il 31 gennaio 1999;

2. Presentazione delle domande

a) Le domande dovranno essere presentate direttamente al Servizio Fitosanitario Regionale - Via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna (tel. 051/352917) o presso le sue sedi periferiche o inviate, all'indirizzo precedentemente indicato, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale. La scadenza per la presentazione delle domande di abbattimenti è definita come segue in funzione delle epoche di abbattimento:

- per gli abbattimenti avvenuti entro il 31 marzo 1998, oggetto della prima tranche di intervento, le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno, o del primo giorno lavorativo successivo se il sessantesimo giorno cade di sabato, domenica o altro giorno festivo, dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- per gli abbattimenti avvenuti tra l'1 aprile 1998 ed il 31 gennaio 1999, oggetto della seconda tranche di intervento, le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00

dell'1 aprile 1999.

- b) Le domande dovranno essere redatte utilizzando i modelli predisposti dal Servizio Fitosanitario Regionale.
- c) Nelle domande dovrà essere esplicitato:
- per tutte le aziende:
 - il proprietario dell'azienda, ovvero gli estremi del contratto d'affitto o il titolo in base al quale sia comprovata la sussistenza del diritto reale di godimento del terreno sul quale è avvenuto l'espianto; tali titoli dovranno essere comprovati mediante copia conforme all'originale del contratto di affitto ovvero del titolo comprovante la sussistenza di altri diritti reali di godimento del terreno; in alternativa potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4 della legge 15/1968) attestante la sussistenza dei diritti di cui sopra;
 - il numero di protocollo e la data della determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario relativa alle prescrizioni fitosanitarie per l'estirpazione delle piante colpite e all'accertamento dell'avvenuto abbattimento, ovvero la fotocopia dei verbali di prescrizione e di accertamento dell'abbattimento redatti dagli Ispettori Fitosanitari individuati ai sensi della L.R. n. 3 del 1998;
 - la dichiarazione di non aver usufruito di premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche-noci ai sensi dei Regg. CE n. 2200/97 e n. 2467/97 ovvero per quali superfici ne abbia usufruito;
 - per le aziende che abbiano abbattuto più di 293 piante di età compresa tra 1 e 11 anni, ovvero 900 o più piante di oltre 12 anni:
 - alla domanda dovrà essere allegata un'autocertificazione relativa alla SAU investita a drupacee e rosacee al momento dell'espianto e alla superficie abbattuta; di quest'ultima dovrà essere precisato il sesto di impianto e l'estratto catastale o la planimetria aziendale con evidenziazione delle superfici oggetto di estirpazione.

3. Obbligo di reimpianto

Per l'ammissione ai contributi le aziende agricole devono impegnarsi a reimpiantare, entro la terza annata agraria successiva all'espianto, drupacee o rosacee in una superficie che sia almeno della stessa entità interessata dall'abbattimento; nel caso in cui i contributi siano stati calcolati sul numero delle piante abbattute, o che abbiano interessato meno di un ettaro, il reimpianto dovrà interessare un numero di piante che non sia inferiore al numero di piante effettivamente abbattute.

Il reimpianto potrà avvenire anche con specie differenti da quelle espianate, purché siano drupacee o rosacee. Il reimpianto potrà avvenire anche in particelle diverse da quelle oggetto dell'espianto; in tal caso nella domanda dovrà essere precisata la specie e la sede (particelle della stessa azienda o di altro corpo aziendale) destinata al reimpianto.

In quest'ultimo caso, il Servizio Fitosanitario Regionale valuterà la fattibilità tecnica del reimpianto sia sotto il profilo fitosanitario che sotto il profilo tecnico, considerando la vocazione colturale delle particelle individuate e l'esistenza nella zona di infrastrutture indispensabili per la realizzazione della coltura stessa.

4. Criteri di priorità da applicare per la formulazione delle graduatorie per l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 206/1997

Le risorse disponibili sono prioritariamente destinate all'attuazione della prima tranche di intervento. Detta prioritaria permane anche per l'utilizzazione di eventuali ulteriori risorse messe a disposizione della Regione attraverso il rifinanziamento della legge 206/97.

Per entrambe le tranches di attuazione dell'intervento si stabiliscono le seguenti priorità per la formulazione delle singole graduatorie:

- a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:
 - pesco
 - susino
 - albicocco
 - ciliegio
 - pero
 - melo

Nell'ambito della stessa specie sono definite le seguenti priorità:

- 1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 (uno) ettaro: la priorità è attribuita alla azienda per la quale risulta più elevato il rapporto tra l'entità del contributo concedibile e la SAU aziendale complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli abbattimenti;
- 2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1 (uno) ettaro: la priorità è attribuita alla azienda che ha diritto al contributo di maggiore entità.

b) estirpazione di astoni in vivaio di:

- pesco
- susino
- albicocco
- ciliegio
- pero
- melo

5. Parametri per la quantificazione del contributo nel caso di reimpianto

Età dell'impianto	Lire per pianta	Lire per ettaro
1° anno di impianto	45.000	fino ad un massimo di 13.500.000
2° anno di impianto	56.250	fino ad un massimo di 16.500.000
3° anno di impianto	67.500	fino ad un massimo di 20.250.000
dal 4° anno al 9° anno	71.250	fino ad un massimo di 27.000.000
10° anno di impianto	56.250	fino ad un massimo di 22.500.000
11° anno di impianto	45.000	fino ad un massimo di 18.000.000

dal 12° anno	15.000	fino ad un massimo
vivai	2.000/astone	di 13.500.000

6. Modalità da seguire nella determinazione del contributo

Il contributo è determinato per numero di piante abbattute e per età di impianto fermo restando il limite massimo stabilito per ettaro. Il numero delle piante da considerare e la loro età sono desunti dalle determinazioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale che ha disposto e accertato gli abbattimenti, ovvero dai verbali di prescrizione e di accertamento dell'abbattimento redatti dagli Ispettori Fitosanitari;

In base ai parametri previsti al punto 5 del presente allegato, il contributo verrà calcolato:

- in base ai massimali previsti per pianta quando nella stessa azienda siano state espantate meno di:
 - 300 piante di 1 anno;
 - 293 piante di 2 anni;
 - 300 piante di 3 anni;
 - 379 piante dai 4 ai 9 anni;
 - 400 piante di 10 e 11 anni;
 - 900 piante oltre i 12 anni;
- in base ai massimali previsti per 1 (uno) ettaro quando nella stessa azienda siano state espantate, in una superficie complessivamente uguale o inferiore ad un ettaro, un numero di piante superiore a quelle indicate al punto precedente;
- in base ai massimali previsti per superficie quando nella stessa azienda sia stato espantato più di 1 (uno) ettaro.

- - - - -